FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 269/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 128 pf 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Nolan ZANI, Andrea Antonio CARACCIOLO e della società FC LUMEZZANE, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Nolan ZANI, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di segretario del Settore Giovanile della società F.C. Lumezzane S.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, comma 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità nonché degli specifici doveri di natura amministrativa derivanti dal ruolo di segretario assunto all'interno della società F.C. Lumezzane S.R.L., omesso di comunicare all'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. l'accertata inidoneità alla pratica sportiva agonistica del calciatore sig. L.A., così impedendo di poter attivare tempestivamente l'eventuale revoca o sospensione del tesseramento di tale atleta a tutela della salute dello stesso e della regolarità delle competizioni;

  Andrea Antonio CARACCIOLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Lumezzane S.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, comma 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità nonché degli specifici doveri di vigilanza derivanti dalla propria carica apicale, omesso di comunicare all'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. l'accertata inidoneità alla pratica sportiva agonistica del calciatore sig. L.A., così impedendo di poter attivare tempestivamente l'eventuale revoca o sospensione del tesseramento di tale atleta a tutela della salute dello stesso e della regolarità delle competizioni;

  FC LUMEZZANE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Caracciolo Andrea Antonio e Zani Nolan;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Nolan ZANI,
  - Sig. Andrea Antonio CARACCIOLO,
  - Società FC LUMEZZANE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea Antonio Caracciolo;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Nolan ZANI,
  - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Andrea Antonio CARACCIOLO,
  - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società FC LUMEZZANE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò